



Città di Saluzzo
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.145 del 22/12/1998
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 2/02/1999
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/02/2000
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.119 del 29/11/2001
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/02/2003
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2006
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/02/2008
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/02/2010
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/2011
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2012
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/03/2013
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/02/2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 18/12/2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2015
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2017
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente sull'oggetto della concessione e quindi della precarietà della concessione stessa;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata destinate a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

TITOLO II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono "permanententi" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono "temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, compresi i dehors. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)*

4. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°33 del 2/2/1999)*

5. Le occupazioni abusive, previste dell'art.15 del presente regolamento, sono considerate:

a) permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;

b) temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

(Comma introdotto dalla Delibera del C.C. n°33 del 2/2/1999 e modificata dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)

Capo 2°- LA CONCESSIONE

Articolo 4 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 3 deve presentare apposita domanda diretta all'amministrazione Comunale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda va redatta in carta legale. Comunque, essa deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- c) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- d) la durata della occupazione;
- e) la sottoscrizione da parte del richiedente.

3. Nei casi di opere di particolare importanza, la domanda deve essere corredata da grafici e planimetrie illustrative, da un estratto di mappa della località interessata;

3bis. La richiesta di occupazione temporanea avente carattere commerciale deve essere effettuata nel corso dell'anno solare nel quale si intende effettuare l'occupazione e deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data dell'inizio dell'occupazione, salvo che l'occupazione debba essere effettuata nel mese di gennaio, in tal caso la domanda può essere presentata nel mese di dicembre dell'anno precedente;

(comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 31/01/2012)

4. La richiesta dovrà essere limitata allo spazio strettamente indispensabile;

5. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti;

6. Nel caso in cui lo stesso suolo sia richiesto da più persone, la concessione verrà assegnata al primo richiedente.

7. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni e licenze prescritte (commerciali, edilizie, di P.S., ecc...) che a richiesta dovrà esibire;

8. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In ogni caso, l'interessato prima di procedere all'occupazione, dovrà ottenere l'assenso scritto da parte del Comando di Polizia Municipale in conseguenza di apposita richiesta regolarmente prodotta.

9. Non è richiesta la concessione ma una segnalazione all'ufficio competente per le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Occupazioni non intralcianti il traffico qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili;
 - b) Operazioni di trasloco;
 - c) Operazioni riguardanti la manutenzione del verde;
 - d) Occupazioni effettuate da imprese o privati in occasione di lavori di allacciamento alla fognatura o acquedotto a seguito di specifica ordinanza od autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- Le suddette operazioni dovranno comunque aver durata non superiore a ventiquattro ore.

Articolo 5 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale

intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge e dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 6 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'ammontare del canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art.9.

2. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione le spese relative sono a carico del concessionario.

3. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata. Nel caso in cui il servizio di riscossione sia affidato a terzi, ai sensi dell'art.27 del presente regolamento, la determinazione e il rilascio dell'atto di concessione avviene in collaborazione con tali soggetti.

4. L'Amministrazione, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento dell'area occupata, potrà subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione o ripristino del bene concesso. L'ammontare della cauzione è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

5. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

6. Il rilascio delle concessioni temporanee è subordinato al pagamento anticipato del canone ai sensi dell'art. 29. *(Comma introdotto dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti al canone oggetto del presente regolamento e la relativa tassa rifiuti se dovuta.

Il diniego della concessione è comunicato al richiedente con l'indicazione del motivo, con la procedura di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. *(Comma inserito con Delibera del C.C. n°11 del 23/02/10, e modificato dalla Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)*

8. La concessione deve essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione, è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza. *(Comma inserito con Delibera del C.C. n°11 del 23/02/10)*

Articolo 7 - Durata e titolarità delle concessioni

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee sono accordate per un periodo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo nelle forme previste;
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e non eccedente gli anni 29 e cessano alla loro scadenza, salvo rinnovo o proroga concesse per atto scritto;
3. Nelle occupazioni permanenti le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se superiori a sei mesi, per cinquanta per cento se inferiori o uguali a sei mesi.
4. La durata, la data di inizio e scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione.
5. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.
6. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente - proprietario del manufatto oggetto dell'occupazione, per cui non è consentita la cessione a terzi. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°86 del 20/12/2019)*
7. In caso di successione di altra persona od Ente al concessionario, quest'ultimo ed il subentrante sono solidalmente tenuti a darne avviso immediatamente, o comunque entro il termine di tre mesi, direttamente o a mezzo di raccomandata A.R.. Al subentrante verrà rilasciato un nuovo atto di concessione.

Articolo 8 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione, sia temporanea che permanente, già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
5. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione dandone notizia al Comune direttamente o a mezzo di raccomandata A.R.. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede alla rimozione delle cose e a ripristinare a perfetta regola d'arte l'originario stato dell'area eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.

Articolo 9 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il Concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene pubblico assegnatogli, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, il canone di concessione a suo carico;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
- l) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- m) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Articolo 10 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

2. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione.

3. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico da diritto alla restituzione d'ufficio del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con effetto dal momento in cui l'area viene restituita perfettamente ripristinata, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità;

4. La revoca è disposta con apposito provvedimento di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nel provvedimento di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio o stipula dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Articolo 11 – Variazioni

1. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate immediatamente al Comune direttamente o con raccomandata A.R. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata immediatamente.

2. In caso di variazione in diminuzione della superficie occupata, l'applicazione del canone commisurato alla nuova superficie decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione dell'anno in corso e degli anni precedenti e/o delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'art.8, relative al divieto di cessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione;

g) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei dodici mesi successivi al rilascio della stessa.

(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. L'occupazione eventualmente protratta senza titolo a seguito di decadenza della concessione, comporta l'equiparazione della stessa a quelle abusive con l'applicazione dell'indennità prevista all'art. 15 e delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 1. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°119 del 29/11/2001)*

3. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è disposta dal Dirigente/Responsabile del servizio, previa diffida ad adempiere agli obblighi di cui al comma 1, nel termine assegnato. Il provvedimento di decadenza comporta la cessazione degli effetti della concessione dalla data di notificazione dello stesso e dispone l'obbligo di sgombero e ripristino del suolo. *(Comma inserito dalla Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)*

5. La diffida di cui al comma 4, nell'ipotesi di omesso/parziale versamento del canone, è contenuta nell'atto di contestazione di cui all'art.12 bis. *(Comma inserito dalla Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)*

6. Per gli effetti di cui comma 2, copia della pronuncia di decadenza è trasmessa all'Ufficio Polizia. *(Comma inserito dalla Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)*

Articolo 12 bis – Contestazione e diffida ad adempiere

(Comma inserito dalla Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)

1. La contestazione riguardante l'omissione totale o parziale del pagamento di cui all'art. 12 contiene:

a) tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del debito originario;

b) la diffida ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, al pagamento del canone maggiorato degli interessi legali e delle spese di notifica;

c) la misura delle sanzioni applicabili nell'importo massimo e minimo ed i termini per il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità previste dagli artt. 16 e 18 della legge 689/1981;

d) l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, si procederà all'emissione del provvedimento di decadenza e alla riscossione coattiva del canone, con l'addebito degli ulteriori interessi maturati.

2. La procedura per la riscossione coattiva è effettuata, nei modi di legge, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Articolo 13 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°31 del 30/3/2006)*

4. All'interno del centro storico cittadino, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita eccezionalmente l'occupazione dei marciapiedi eventualmente anche in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 14 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali, non che le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e intralci alla circolazione.
- b) predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario;
- c) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
- d) evitare l'uso di attrezzature o mezzi che possano cagionare timori, pericoli e danni alle persone ed alle cose;
- e) non eseguire lavori, scavi e demolizioni che non siano previste nella concessione;
- f) evitare di infiggere pali, chiodi e punti o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in ripristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

2. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione od in contrasto con le disposizioni dal presente regolamento;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine per regolarizzarsi, trascorso il quale l'Amministrazione Comunale provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°33 del 2/2/1999)*

4. L'occupazione abusiva è soggetta al pagamento di un'indennità, pari al doppio del canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, nonché alle sanzioni amministrative previste dal successivo art.32, comma 1. *(Comma introdotto dalla Delibera del C.C. n°33 del 2/2/1999 e modificato dalla Delibera del C.C. n°119 del 29/11/2001)*

5. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 16 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche abusiva, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

Articolo 17 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata nell'ambito del territorio Comunale.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'atto di concessione.

Articolo 18 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 3 categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare;
- f) sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dall'area all'uso pubblico;
- g) spese sostenute dal Comune per la salvaguardia e la manutenzione dell'area;

Articolo 20 - Determinazione della tariffa

1. Le tariffe base sono differenziate in relazione alla classificazione delle strade, alla durata dell'occupazione (temporanea o permanente) e al tipo di occupazione (suolo, sottosuolo, soprassuolo).
2. Il canone relativo alle occupazioni permanenti è determinato su base annua.
3. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è determinato su base giornaliera.
4. Le tariffe per le occupazioni temporanee sono aumentate del 50 per cento in occasione di fiere.
5. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al 30 giugno dell'anno precedente ed in relazione alle esigenze di pareggio del Bilancio Comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

Articolo 21 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è di €.0.77 per utente. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €. 516.46. La medesima misura di €. 516.46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*
3. Soppresso . *(Comma soppresso dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*
4. L'importo di cui al comma 1) è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. *(Comma introdotto dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. *(Comma introdotto dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*

Articolo 22 - Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale vanno moltiplicate le tariffe di base. Per le occupazioni non citate il coefficiente di valutazione s'intende pari ad 0,5, fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 2. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°33 del 2/2/1999 e dalla delibera del C.C. n°10 del 19/02/2014)*

<u>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</u>	<u>COEFFICIENTE</u>
<u>TEMPORANEA:</u>	
Aree mercatali occupate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,25
Spettacoli circensi	0,10
Luna Park e riprese cinematografiche e televisive	0,20
Attività edilizia, cantieri stradali (scavi, allacciamenti ecc..)	0,40
Pubblici esercizi, negozi e attività espositive	0,25
Dehors bar e ristoranti e occupazioni con somministrazione	0,35
Occupazioni realizzate con il patrocinio del Comune anche se con altri Enti	0,20
Occ. realizzate per finalità politiche, sindacali, assistenziali, sociali, umanitarie, culturali, sportive e ricreative limitatamente agli spazi non utilizzati per la vendita o per la somministrazione di cibi e bevande	0,20
Occ. sovrastanti, purché prive di appoggi al suolo pubblico (striscioni, ecc...)	0,30
Fiere in aree già soggette al pagamento del parcometro	0,06
Paline, totem, quali supporti per pubblicità temporanea	0,25
<u>OCCUP. SUOLO:</u>	
Vetrine	2
Pali pubblicitari	1
Chioschi edicole	2
Distributori di carburante:	
- occ. suolo	1,75

- passi carrai	0,75
Copertura bedali e fossi	0,6
Pavimentazioni	0,1
<u>OCCUP. SOPRA SUOLO:</u>	
Pensiline	1
Bacheche e vetrinette informative	2,5
Bacheche e vetrinette commerciali espositive	4
Insegne	1,50
Tende	0,65
<u>OCCUP. SOTTO SUOLO:</u>	
Tubazioni	0,50
<i>(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°33 del 2/2/1999)</i>	
<i>(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)</i>	
<i>(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°119 del 29/11/2001)</i>	
<i>(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°9 del 20/02/2003)</i>	
<i>(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°8 del 31/01/2012)</i>	
<i>(Comma modificato dalla delibera del C.C. n°10 del 19/02/2014)</i>	
<i>(Comma modificato dalla delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)</i>	

2. Per particolari tipi di concessione i canoni saranno stabiliti di volta in volta e caso per caso dalla Giunta Comunale, con riferimento ai criteri di cui all'art.19 del presente regolamento, all'utile presunto derivabile al concessionario e ai canoni già applicati per casi analoghi di occupazione.
(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)

Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla proiezione al suolo della minima figura piana che contiene la copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Per le occupazioni effettuate da parte dei venditori ambulanti, senza posto fisso, il canone è commisurato alla superficie di volta in volta assegnata.

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone è determinato autonomamente per ciascuna di esse.

(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°17 del 28/2/2011)

5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 20 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 20 per cento per la parte eccedente i 100 mq.

Articolo 24 - Occupazione nei mercati

1. Per il mercato il Comune si riserva il diritto di destinare apposite aree che sono soggette, in ogni tempo, alla sua più ampia ed insindacabile facoltà di modifica.
2. Per le installazioni dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, il Comune mette a disposizione le aree riportate nell'apposito elenco previsto dall'art. 9 della legge 18.03.1968, n. 337. Per tali attività la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
3. Nell'assegnazione degli spazi si dovrà tener presenti le seguenti preferenze, che sono concesse, previo pagamento dei diritti relativi, ai:
 - a) negozianti aventi il proprio esercizio aperto sulle piazze e sulle vie, per le occupazioni realizzate di fronte allo stesso;
 - b) esercenti caffè, bar, trattorie, alberghi, birrerie e simili, che intendono occupare lo spazio davanti al loro esercizio o sotto i portici con dehors, vasi di fiori, cinte o altro;
 - c) meccanici e ciclisti per le occupazioni di spazi prospicienti i locali di lavoro.
4. L'ordine dei mercati sarà sempre sotto la diretta ed immediata vigilanza del Comando di Polizia Urbana, al quale spetterà perciò prendere provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero opportuni nel superiore interesse del pubblico e del commercio.
5. Nessuno potrà cedere ad altri, né gratuitamente né subaffittandola, l'area concessa in suo nome, né usufruirla ad uno scopo diverso da quello per cui viene concessa.
6. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa; si applicano altresì le disposizioni del regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti il commercio su aree pubbliche.
7. Il pagamento del canone occupazione viene corrisposto in due rate scadenti il 30 aprile e il 30 settembre. *(Comma inserito con Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)*
8. Il mancato pagamento del canone di occupazione annualmente dovuto, anche relativo ad annualità precedenti comporta l'applicazione di quanto previsto all'art.3 del Regolamento dei mercati. *(Comma inserito con Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)*

Articolo 24 bis – Occupazioni con dehors

(Articolo sostituito con Delibera del C.C. n°104 del 18/12/2014)

1. I titolari di pubblici esercizi che intendono effettuare occupazioni con dehors sia estivi che invernali devono presentare apposita domanda secondo quanto previsto dal regolamento edilizio e dal Regolamento di polizia urbana.
2. Il titolare della concessione dovrà comunicare, utilizzando l'apposito modello, il periodo di effettiva occupazione prima dell'inizio della stessa.
3. Il periodo di effettiva occupazione potrà essere oggetto di non più di tre proroghe all'anno, non

inferiori a 15 giorni ciascuna, da richiedere compilando apposito modulo, almeno 5 giorni prima della data di scadenza.

Nel periodo dal 15 aprile al 15 settembre per i dehors aperti e nel periodo dal 15 ottobre al 31 marzo per i dehors parzialmente chiusi non sono ammesse proroghe
(Comma modificato con delibera del C.C. n°64 del 30/09/2015)

4. Il pagamento del canone di occupazione, determinato tenendo conto di quanto previsto nei commi precedenti, dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'effettiva occupazione.

Il pagamento anticipato dovrà essere effettuato anche nel caso di proroga.

5. Nella determinazione del canone dovuto per l'occupazione non vengono computati i periodi di chiusura dell'esercizio pubblico per ferie, esclusivamente nel caso in cui il dehors venga completamente rimosso. Tale periodo va indicato nella comunicazione di cui al comma 3.

6. Per importi superiori a €1.500 il pagamento può essere corrisposto in rate bimestrali anticipate comprese nel periodo di effettiva occupazione.

Capo 2°: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 25 – Agevolazioni

1. Le tariffe base del canone sono ridotte:

a) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni, anche non consecutivi, nel medesimo anno solare, purché autorizzate con un'unica concessione. Sono esclusi dal conteggio le occupazioni che usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 26, lettera s) ed all'agevolazione di cui all'art.23 comma 5 primo periodo; *(Lettera modificata dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000, dalla n. 104 del 18/12/2014, dalla delibera n.80 del 21/12/2016 e dalla delibera n.86 del 20/12/2019)*

b) del 30 per cento per le occupazioni temporanee realizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività edilizia di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi, purché autorizzate con un'unica concessione, ferma restando la riduzione di cui al punto a), per il periodo di occupazione che eccede i 30 giorni; *(Lettera modificata dalla Delibera del C.C. n°10 del 19/02/2014 e dalla delibera n.86 del 20/12/2019)*

c) del 60 per cento per le occupazioni temporanee realizzate nelle aree mercatali con dehors, i cui titolari provvedono alla rimozione degli stessi nei giorni di mercato, limitatamente ai giorni in cui viene effettuata la rimozione. *(Lettera modificata dalla Delibera del C.C. n°31 del 30/3/2006)*

d) del 50 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, concesso con apposito provvedimento, purché non abbiano finalità di lucro, salvo quanto previsto dal punto del successivo articolo 26. *(Lettera inserita con delibera del C.C. n°10 del 19/02/2014)*

e) dell'80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni a dichiarato ed esclusivo scopo benefico il cui ricavato vada a favore di Associazioni benefiche, salvo quanto previsto dal punto del successivo articolo 26. *(Lettera inserita con delibera del C.C. n°10 del 19/02/2014)*

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. E' prevista altresì una riduzione del canone non superiore al 75% per le occupazioni temporanee realizzate con dehors nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, da stabilire annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta comunale.

(Comma inserito con delibera del C.C. n°64 del 30/09/2015)

Articolo 26 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ed altri Enti Pubblici per finalità politiche, istituzionali, di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni realizzate da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;

c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

d) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

e) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

f) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

g) le occupazioni occasionali, di cui all'art.4 c. 9 del presente regolamento, aventi durata non superiore a 24 ore;

h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

i) le occupazioni di aree cimiteriali;

l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

m) le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile ;

n) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

o) le occupazioni effettuate da ditte e imprese appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore dell'Amministrazione Comunale e le occupazioni effettuate per riprese cinematografiche e televisive per i primi 5 giorni; *(Lettera modificata dalla Delibera del C.C. n°10 del 19/02/2014)*

p) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

q) le occupazioni permanenti e temporanee di aree, appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale, da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) e da parte di terzi concessionari su aree destinate a parcheggio a pagamento;

r) le fioriere ed altri manufatti, aventi tipologia standard, collocate in appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito di un progetto di arredo urbano o di un contratto di sponsorizzazione, con manutenzione a carico del concessionario; *(Lettera modificata con Delibera del C.C. n°8 del 31/01/2012)*

s) le occupazioni temporanee realizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività edilizia, nelle zone di cui alle allegate planimetrie (1 - territorio Saluzzo, 2 - territorio municipio Castellar), per i primi novanta giorni di occupazione, purché autorizzate con un'unica concessione; rientrano nell'esenzione le occupazioni relative ad interventi edilizi su immobili che si affacciano su entrambi i lati delle strade delimitanti il centro storico. *(Lettera modificata con Delibera del C.C. n°11 del 23/02/10 e dalla delibera n.86 del 20/12/2019)*

t) posacenere collocati al di fuori degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. *(Lettera modificata dalla Delibera del C.C. n°31 del 30/03/2006)*

u) i passi carrai ad eccezione di quelli dei distributori di carburante.

v) le occupazioni effettuate:

- in occasione di manifestazioni organizzate da altri Enti e Associazioni in collaborazione con il

Comune, aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, concesso con apposito provvedimento dal quale risulti l'esenzione dal pagamento del canone, purché non abbiano finalità di lucro;

- per lo svolgimento di iniziative organizzate dalle scuole cittadine;
- per lo svolgimento di iniziative organizzate da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale Onlus e da associazioni non aventi scopo di lucro per finalità non commerciali, purché l'occupazione non superi i 10 metri quadrati;
- per lo svolgimento di iniziative organizzate da società sportive e associazioni culturali cittadine ed artisti di strada purché l'area non superi i 10 metri quadrati;
- per lo svolgimento di iniziative di carattere politico e sindacale purché l'area non superi i 10 metri quadrati; *(Lettera modificata dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000 ed integrata dalla delibera del C.C. n°10 del 19/02/2014)*

w) le occupazioni effettuate nell'ambito del "Mercato riservato alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli" che si tiene in Piazza Cavour la 1^a e 3^a domenica di ogni mese. *(Lettera inserita con la Delibera del C.C. n°11 del 22/02/2017)*

z) le occupazioni effettuate con scalini, griglie, bocche di lupo, recinzioni, muri di cinta, balconi, tubazioni di allacciamento a fognatura ed acquedotto. *(Lettera inserita dalla Delibera del C.C. n°33 del 2/2/1999 e dalla Delibera del C.C. n°119 del 29/11/2001)*

Titolo IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 27 - Affidamento a terzi

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, ai sensi dell'art. 52 comma 7 del D.Lgs. 446/97:

a) ad apposta azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c) del Dlgs.18.08.2000, n.267; *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°31 del 30/3/2006)*

b) alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 113, comma 1, lettera e), del Dlgs.18.08.2000, n.267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs 446/97; *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°31 del 30/3/2006)*

c) alle società miste, per la gestione presso gli altri Comuni;

d) ai concessionari di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112; *(Lettera modificata dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*

e) ai soggetti iscritti all'albo di cui al predetto articolo 53 del Dlgs 446/97;

2. L'affidamento di cui al precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle comprese per il personale impiegato.

Articolo 28 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti " annuali " è effettuato ad anno solare, fermo restando quanto previsto dall'art.7 comma 7. La scadenza dei versamenti è il 30 aprile di ogni anno, comprese le occupazione degli ambulanti nelle aree mercatali. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°31 del 30/3/2006, con Deliberazione del C.C. n.17 del 2/02/2011 e con Delibera del C.C. n°10 del 19/02/2014)*

1 bis. Il versamento del canone relativo alle concessioni rilasciate successivamente al 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione stessa. *(Comma introdotto dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000) (Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*

2. Per le occupazioni permanenti “ pluriennali “, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro la scadenza prevista per ciascun anno.

3. Le variazioni nella occupazione in corso di anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa, compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale o presso l'Ufficio comunale competente per importi non superiori ad Euro 300,00, ovvero nel caso di affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 446/97, secondo le modalità che verranno previste in sede di affidamento. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore a detto importo, ad eccezione degli importi inferiori all'euro per i quali è effettuato l'arrotondamento all'euro. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°15 del 21/2/2008 e con delibera del C.C. n°10 del 19/2/2014)*

Articolo 29- Versamento per occupazioni temporanee

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va effettuato anticipatamente rispetto al rilascio della concessione. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*

2. Il canone, se di importo superiore a €. 1.500,00 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, con pagamento della prima rata entro il mese di inizio dell'occupazione. In caso di rateizzazione di occupazioni temporanee la prima rata deve essere versata anticipatamente al rilascio della concessione. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000 e con delibera del C.C. n°10 del 19/2/2014)*

3. Il pagamento va effettuato con le modalità previste dal comma 4 del precedente art. 28 per le occupazioni permanenti. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*

Articolo 30 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente ai sensi dell'art.52, comma 6, del D.Lgs. 446/97.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

3 bis. Prima di procedere alla riscossione coattiva, è facoltà del concessionario contestare all'utente, con apposito avviso notificato tramite raccomandata, le eventuali sanzioni per tardivo, omesso o parziale pagamento del canone. *(Comma introdotto dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*

Articolo 30 bis –Accertamento

(Articolo introdotto dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)

1. Nel caso di gestione del servizio con affidamento a terzi, di cui al precedente art. 27, il concessionario può accertare le eventuali occupazioni abusive richiedendo il pagamento del canone dovuto maggiorato delle sanzioni previste dall'art.32, comma 2, ma non può riscuotere le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo comma 1 dovendo obbligatoriamente comunicare agli uffici comunali competenti le violazioni riscontrate.
2. Il pagamento del canone occupazione accertato non sostituisce la concessione comunale, che dovrà comunque essere richiesta con la procedura prevista dall'art.4 del presente regolamento. Il Comune ha la facoltà di non rilasciare la concessione facendo rimuovere l'occupazione abusiva ai sensi dell'art.15.

Articolo 31 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento. Il Comune provvede entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.
2. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi legali vigenti da calcolare dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 32 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 25 Euro a 774 Euro, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Il mancato pagamento del canone o di parte di esso nei termini stabiliti, comporta l'applicazione di una sanzione pari al 5% del canone dovuto, se il pagamento avviene entro il 10° giorno successivo alla scadenza, al 10% se il pagamento avviene dall'11° al 30° giorno successivo alla scadenza e al 30% se il pagamento avviene dopo il 30° giorno.
Nel caso di pagamento volontario del contribuente dopo la scadenza (cosiddetto "ravvedimento operoso"), le sanzioni da applicarsi sono quelle suindicate ridotte alla metà. *(Comma modificato dalla Delibera del C.C. n°119 del 29/11/2001)*
3. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente.
4. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
5. Abrogato. *(Comma abrogato dalla Delibera del C.C. n°119 del 29/11/2001)*

Articolo 33 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dai chiarimenti all'uopo forniti con circolare ed istruzioni emanate dai competenti organi.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 35 - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche-Tosap, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
2. Soppresso. *(Comma soppresso dalla Delibera del C.C. n°25 del 28/2/2000)*
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa, come definito dall'art.1, comma 1.)
4. Soppresso. *(Comma soppresso dalla Delibera del C.C. n°31 del 30/3/2006)*

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO:

aree mercatali
arredo urbano in genere
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
cartellonistica pubblicitaria stradale
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
dehors
dissuasori stradali
distributori di carburante e relativi passi carrai
distributori di tabacchi e simili
edicole
esposizione di merce all'esterno di negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
spazi riservati al parcheggio privato
spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del SOPRASUOLO

cavidotti, elettrodotti e simili
impianti a fune per trasporto merci o persone
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
tende solari e simili

Occupazioni del SOTTOSUOLO

cavidotti interrati

cisterne e serbatoi interrati in genere
condotte e tubazioni interrate
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

Allegato "B"

CLASSIFICAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

AREE DI 1° CATEGORIA

Piazza Cavour
Piazza Garibaldi
C.so Italia
Via Ludovico II
Via Martiri Liberazione
Via S. Pellico
C.so Piemonte fino a Piazza Montebello
(dal n. civico 1 al 85, dal 2 al 68/B)
Piazza Montebello
Piazza Risorgimento
Via Spielberg fino all'angolo con Piazza Dante
(dal n. civico 1 al 89, dal 2 al 54)
Via Torino fino all'incrocio con Via Circonvallazione
(dal n. civico 1 al 65, dal 2 al 48)
Piazza XX Settembre
Viale delle Tranvie
Via Donaudi
Piazza L. Vineis
Via Gualtieri
Via Palazzo di Città fino all'incrocio con Via San Nicola e Via Rifreddo
Piazzetta Santa Maria
Via Volta
Via Maghelona
Via Balbis fino al n.civico 6
Via della Resistenza
Piazza Battaglione Alpini
Corso Mazzini
Via Gen. Isasca
Via Marucchi
Piazza Denina
Via Denina
Vicolo della Beccaccia
Vicolo Mercati
Via Vacca
Via del Seminario

Piazzetta Mondagli
Via Muletti
Salita Pellico
Via Bodoni fino all'incrocio con Via M. Savio
(dal n. civico 1 al 33, dal 2 al 40)
(Allegato "A" modificato dalla Delibera del C.C. n°22 del 14/3/2013)

AREE DI 2° CATEGORIA

Vicolo del Corso
Via G. Marconi
C.so Piemonte dalla Caserma Musso fino alla fine
(dal n. civico 87 al 203, dal 68/b al 116)
C.so Roma
Via M. Savio
C.so XXVII Aprile
Piazza V. Veneto
Via Torino dall'incrocio con Via Circonvallazione fino ai nn. civici 81 e 110
Via Circonvallazione
Via Parrà
Via Don Bosco
Piazza Dante
Via C.Segre
Via Piave
Corso IV Novembre (dall'incrocio con Corso Roma fino all'incrocio con Via Spielberg)
dal n. civico 2 a 2/E e dall'1 all'11
Via Spielberg da Via Piave fino alla fine (Porta Cuneo) dal n.civico 93 al 147 e dal 56 al 106
Via Deportati Ebrei
Via Sant'Agostino dall'incrocio con C. Piemonte fino all'incrocio con Via Monviso
Via Peano
Via Mattatoio
Via Savigliano fino all'incrocio con Via Vecchia Scarnafigi
Corso Ancina dall'incrocio con Via Savigliano fino all'incrocio con Via Bagni
Via Bagni fino all'incrocio con Corso Ancina
(Allegato "B" modificato dalla Delibera del C.C. n°22 del 14/3/2013)

AREE DI 3 ° CATEGORIA

Tutte le rimanenti aree non elencate nelle precedenti categorie.
(Allegato "B" modificato dalla Delibera del C.C. n°15 del 21/2/2008)